

ART 5

5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se **il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo** dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, **su eccezione di parte, proposta nella prima difesa**, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti **all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro**, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

MEDIAZIONE E SANZIONI

Art 8 - 4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna **la parte costituita** che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Art. 91 CPC (Condanna alle spese)

Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92

- Art. 96 CPC (Responsabilità aggravata)
- Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. (comma 1°)
- In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. (comma 3°)

L'ingiustificata mancata partecipazione di una parte al procedimento di **mediazione** demandata disposta dal giudice è valutabile ai fini della decisione nel merito della causa (art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010). **Il mancato rispetto dell'ordine impartito dal Giudice ai sensi dell'art. 5, co. 2 della legge integra colpa grave e può fondare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.**

Trib. Roma Sez. XIII, 29/05/2017

Art 5.6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla **prescrizione** gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì **la decadenza** per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.



2934 c.c. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

2964 c.c. Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione.....

Art. 6

Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, **non è soggetto a sospensione feriale.**

Art 7

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art 8.1 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più **mediatori ausiliari**

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. **Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.**

4. Quando non può procedere **ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.** Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

Art.9 Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. **(RISERVATEZZA ESTERNA)**
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle **sessioni separate** e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e' altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. **(RISERVATEZZA INTERNA)**

**Principale ipotesi di responsabilità
civile del mediatore**



Art.10 Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono **essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto** anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII° ORDINANZA

dott Moriconi, 14/12/2015

«...i principi relativi alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti devono essere riferiti al contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione.»

Ogni qualvolta invece, che tali dichiarazioni, che vengano trasposte all'esterno, anche in udienza, riguardino circostanze che attengono alla possibilità di valutazione della ritualità (o meno) della partecipazione (o della mancata partecipazione) delle parti al procedimento di mediazione, va predicata la perfetta liceità della comunicazione e dell'utilizzo.

Ed invero, vale, a consentirne la conoscenza da parte del giudice, la norma di cui all'art.8 co. 4 bis 4 la presenza o assenza delle parti del decr.lgs.28/2010 nonché, in via generale, dell'art.96 III° cpc.

Conclusivamente, il mediatore deve e chiunque ne abbia interesse può, trascrivere ogni elemento fattuale utile a consentire al giudice di valutare la ritualità della partecipazione o la mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione.

CONF TRIB UDINE 7/3/18

- **Art. 11**

1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore **puo'** formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se **le parti gliene fanno concorde richiesta** in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
- 2. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti **per iscritto**. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed **entro sette giorni**, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. **Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento**

• Art. 13 Spese processuali

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice **esclude la ripetizione** delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la **condanna al rimborso delle spese** sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, **nonchè al versamento all'entrata del bilancio** dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle **spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto** di cui all'articolo 8, comma 4.

PROPOSTA DEL MEDIATORE

Art 13.2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio **non corrisponde interamente al contenuto della proposta**, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti **davanti agli arbitri**.

D.M. 18 ottobre 2010 n.180

Art 7, comma 2, lett b)

Il regolamento dell'organismo può prevedere che in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;

PROPOSTA CONTUMACIALE

FACOLTA' DI PROPOSTA

CRITERI: norma giuridica – equità - logica- leggi scientifiche-
principi economici- indicazioni tecniche-benessere
individuale – principi morali- etica

OGGETTO:bisogni – simboli/strumenti- diritti soggettivi

CONTENUTO: riferimento alla domanda o alla relazione

LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

ART 11

3. Se è raggiunto l'**accordo amichevole** di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma **processo verbale** che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti **dall'articolo 2643 del codice civile**, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Tribunale di Roma, Sentenza 22 ottobre 2014

l'accordo raggiunto tra le parti è assoggettato alla disciplina dei contratti, pertanto, non vi è alcun motivo ragionevole per non ritenere applicabile all'accordo raggiunto in mediazione anche alla condizione sospensiva di cui all'art. 1353 c.c. .

il superamento del termine di 3 mesi previsto per la durata del procedimento non inficia la validità dell'accordo raggiunto, intendendosi esclusivamente quale termine processuale correlato alla condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

ART 1388 C.C.

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

ART 1392 C.C.

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

ACCORDO DI MEDIAZIONE A' SENSI

ART 11 D.LGS. N.28/10

FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM

MEDIAZIONE ED ACCORDI

Art 12 D.lgs28/10 Efficacia esecutiva ed esecuzione

1.Ove tutte le parti aderenti alla mediazione **siano assistite da un avvocato**, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. **Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.** In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

1.Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

ART 17 D.Lgs n.28/10

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LAZIO - PARERE

4 marzo 2015

l'esenzione prevista per il verbale di mediazione riguarda anche l'atto redatto dal Notaio, se quest'ultimo recepisce i contenuti del suddetto verbale. Diversamente, qualora le parti stipulino davanti al notaio un atto di contenuto novativo, non troverà applicazione la disposizione agevolativa di cui all'art. 17, comma 3

Art. 16 Organismi di mediazione e registro.

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di **serietà** ed **efficienza**, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico (D.M.180/10)
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio **regolamento di procedura e il codice etico**, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegati **le tabelle delle indennità** spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 - Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione


Art. 4 (Criteri per l'iscrizione nel registro)

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica la **professionalità e l'efficienza** dei richiedenti e, in particolare:
 - a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore 10.000 euro; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);
 - b) il possesso da parte del richiedente di una **polizza assicurativa** di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;
 - c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 - Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione

Art. 4 (Criteri per l'iscrizione nel registro)

- d) **la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo**, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
- e) **le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza** nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché **la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto**, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
- f) **il numero dei mediatori, non inferiore a cinque**, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
- g) la sede dell'organismo.



Art. 18 Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.





Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le **materie riservate alla loro competenza**, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

- MEDIATORI - DM 180/10 ART 4, COMMA 3°(modificato DM 145/11)
- un **titolo di studio** non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale, ovvero, in alternativa, devono essere iscritti ad un Ordine o Collegio professionale;
- il possesso di una specifica **formazione** e di uno specifico aggiornamento almeno biennale acquisiti attraverso gli Enti di formazione in base all'art.18;
- percorso formativo di durata complessiva non inferiore a cinquanta ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in **una prova finale di valutazione** della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica: i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore
- la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di **tirocinio assistito**, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti
- seguenti requisiti di **onorabilità**: non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

art 16 D.lgs. n.28/10

4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.

Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense.

Art 62 Codice deontologico forense

L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

Art. 14 Obblighi del mediatore

D.LGS. 4 MARZO 2010 N.28

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore e' fatto, altresì, obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di **imparzialità** secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonchè gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'**imparzialità** nello svolgimento della mediazione; c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite **dell'ordine pubblico e delle norme imperative**; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale **sostituzione del mediatore**. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione e' svolta dal responsabile dell'organismo.

Codice di condotta

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente aderire sotto la propria responsabilità. Il codice può essere applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale. Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso, chiedendo ai mediatori che operano nel loro ambito di attenersi al codice di condotta. Le organizzazioni possono dare informazioni sulle misure (quali formazione, valutazione e monitoraggio) assunte per favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori.

Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza e con l'assistenza di un terzo (in prosieguo: "il mediatore").

L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano [le singole professioni](#).

Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di mediazione che offrono, nonché a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori.

IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA

Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;

il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

COMPETENZA I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

INFORMAZIONE SU MODALITA' ED OBIETTIVI DELLA MEDIAZIONE

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

PRINCIPIO DI VOLONTARIETA' DELLA MEDIAZIONE

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento

COMPRESIONE DELLE CONSEGUENZE LEGALI – OBBLIGATORIO CONTROLLO DA PARTE DI AVVOCATO

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Ove necessario deve rimandare le parti ad un'occasione di consulenza legale

DLGS 28/2010 - Art. 3 *Disciplina*

applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.



Articolo 7 d.m. 180/2010 – Regolamento di procedura

1. Il regolamento contiene l'indicazione del **luogo** dove si svolge il procedimento, che e' derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.
2. L'organismo può prevedere nel regolamento:
 - a) che il mediatore deve in ogni caso **convocare personalmente le parti**;
 - b) che, in caso di formulazione della **proposta** ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un **mediatore diverso** da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; (**proposta contumaciale**)

Articolo 7 d.m. 180/2010 – Regolamento di procedura
L'organismo può prevedere nel regolamento:



- c) la possibilità di **avvalersi** delle strutture, del personale e dei mediatori di **altri organismi** con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonchè di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell' articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
- d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per **specializzazioni** in materie giuridiche;
- e) che la mediazione svolta dall' organismo medesimo e' limitata a **specifiche materie**, chiaramente individuate.

Art 7 D.m. 180/10

3. Il regolamento stabilisce le cause **di incompatibilità** allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10.



4. Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso **modalità telematiche**.

5. Il regolamento **deve**, in ogni caso, prevedere:

a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della **dichiarazione di imparzialità** di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;

b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea **scheda per la valutazione del servizio**; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;

c) la possibilità di **comune indicazione del mediatore** ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.

Il regolamento **deve**, in ogni caso, prevedere:



d) che, nei casi di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l' incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell' organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all' esito del **verbale di mancata partecipazione** della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell' articolo 11, comma 4, del decreto legislativo; (art 3 DM 6/7/2011, n.145)

e) **criteri inderogabili per l' assegnazione degli affari** di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. (art. 3 DM 6/7/2011, n.145).